



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONSULENTI INFORMATICI" ("PRODOTTO" O "CONTRATTO")
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: IRLANDA
COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO
AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: I.00161

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Polizza di responsabilità civile Consulenti Informatici" copre i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.



Che cosa è assicurato? **Il Prodotto copre in via principale:**

- ✓ Errori ed Omissioni
- ✓ Dolo dei dipendenti
- ✓ Diritti d'autore e marchi di fabbrica
- ✓ Costi di difesa



Che cosa non è assicurato?

✗ Il Prodotto non copre le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da società controllate/collegate, lesioni personali e danni a cose, Materiale pubblicato su internet, costi di correzione, atti dolosi, pubblicità falsa e fuorviante, diritti di brevetto, gestione di polizze e servizi finanziari, insolvenza, inquinamento, accesso non autorizzato, Misure di sicurezza, Trasferimenti di denaro, guerra, terrorismo, richieste presentate negli Stati Uniti d'America, responsabilità civile prodotti, richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti, rischio contrattuale puro, etc.



Ci sono limiti di copertura?

Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di

! Perdita di documenti	Euro 150.000,00
! Eventi speciali	Euro 150.000,00

XL Insurance Company SE

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n.

12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattey, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne

**Dove vale la copertura?**

La copertura del Prodotto vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato nei ✓ paesi indicati nel frontespizio, purchè consentito dalla legge e non vale negli U.S.A. e in Canada.

**Che obblighi ho?****Obblighi all'inizio del Contratto**

Non sono previsti obblighi all'inizio del Contratto.

Obblighi nel corso della durata del Contratto

Le Parti hanno l'obbligo di formulare per iscritto ogni modifica del Contratto.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza relativamente ad ogni Richiesta di risarcimento, utilizzare la normale diligenza per evitare Perdite pecuniarie e fornire all'Assicuratore informazioni utili per richiedere di condurre indagini riguardo a Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore.

In caso di surrogazione, l'Assicurato fornirà tutta l'assistenza e la diligenza necessaria all'Assicuratore.

Obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento

L'Assicurato, entro dieci 10 giorni dalla data del sinistro o entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

**Quando e come devo pagare?**

Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura è prestata secondo il principio "claims made" e ha durata di un anno.

La copertura può terminare qualora non siano rispettate le disposizioni concenenti la notifica di Richiesta di risarcimento o vengano proposte Richieste fraudolente.

**Come posso disdire la polizza?**

Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali"

XL Insurance Company SE

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n.

12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattey, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne



Assicurazione Danni

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)**

Prodotto denominato "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONSULENTI INFORMATICI" ("Prodotto" o "Contratto")

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Societas Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Corso Como, 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: www.axaxl.it; l'indirizzo email è: xlcatlinitalia.info@xlcatlin.com, l'indirizzo di posta elettronica certificata è: xlinsurance@legalmail.it.

La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, telefono [+353 1 607 5300](tel:+35316075300), indirizzo internet axaxl.com. Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Corso Como, 17, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. I.00161. La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento; è vigilata nel paese di origine dalla Central Bank of Ireland (CBI).

L'ammontare del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di Euro 857.889.000, di cui Euro 259.157.000 di capitale sociale ed Euro 1.101.007.000 di versamenti in conto capitale. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (xlcatlin.com/insurance/about-us/our-companies/xlicse), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.

Al Contratto si applica la legge italiana.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com




XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattey, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne


Che cosa è assicurato?	
<i>Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.</i>	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO ADDIZIONALE DI PREMIO	
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<i>Il Prodotto non copre: le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da società controllate/collegate, lesioni personali e danni a cose, Materiale pubblicato su internet, costi di correzione, atti dolosi, pubblicità falsa e fuorviante, diritti di brevetto, gestione di polizze e servizi finanziari, insolvenza, inquinamento, accesso non autorizzato, Misure di sicurezza, Trasferimenti di denaro, guerra, terrorismo, richieste presentate negli Stati Uniti d'America, responsabilità civile prodotti, richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti, rischio contrattuale puro, "sanction limitation and exclusion clause" etc</i>
 Ci sono limiti di copertura?	
<i>Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Perdita di documenti Euro 150.000,00 Eventi speciali Euro 150.000,00 	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>Il Contraente/Assicurato, entro dieci 10 giorni dalla data del sinistro o entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</i>
	Gestione da parte di altre imprese: <i>Non vi sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</i>
	Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i>


XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)


Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slaterry, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto</i>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge di riferimento.</i>
Rimborso	<i>Il contraente ha diritto al rimborso del premio nei casi previsti dalla legge</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali". La Polizza non prevede periodi di carenza. L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente o l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.</i>
Sospensione	N/A



 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile</i>

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it.
Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattey, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne



 A chi è rivolto questo prodotto?	
A coloro, esercenti attività professionale, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge	
 Quali costi devo sostenere?	
Risoluzione	Nei casi previsti dalla legge.
<p>I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none">– costi di intermediazione: 18,38%– oneri fiscali: 22,25%	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
Alla Compagnia	Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Corso Como, 17, 20154 Milano, indirizzo email: xlinsurance@legalmail.it . La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
	L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è la Central Bank of Ireland. Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link: https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento della mediazione è obbligatorio per poter iniziare un contenzioso.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it.
Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne



Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>La Società e l'Assicuratore convengono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it.

Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne



***“POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI CONSULENTI INFORMATICI”***

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per le Nuove Professioni è prestata nella forma “CLAIMS MADE” a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.

(Si vedano le definizioni di Richiesta di risarcimento, Periodo di assicurazione e gli articoli 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – e 4 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE).





**“POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
CONSULENTI INFORMATICI”**

DICHIARAZIONI

Articolo 1: **Assicurato/Contraente:**
Sede Legale:
Partita Iva:

Articolo 2: **Attività professionale:** Servizi informatici

Articolo 3: **Periodo di assicurazione:** dalle ore 24 del alle ore 24 del

Articolo 4: **Massimale:** €,00 per sinistro e per anno

Articolo 5: **Franchigia :** €,00 per sinistro

Articolo 6: **Data di retroattività:** illimitata

Articolo 7: **Formazione del premio dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del**

premio imponibile	€
Imposte al 22,25%	€
Premio lordo	€

Articolo 8: **Estensione Territoriale: Europa (si veda art. 5.5)**

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: **1.** Oggetto dell'Assicurazione. **Art. 4** Rischi esclusi dall'Assicurazione **Art. 5.6** Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento **Art. 5.9** Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio **Art. 5.10** Altre Assicurazioni/Indennizzo **Art. 5.15** Disdetta in caso di sinistro. **Art. 5.17** Foro competente. **Art. 5.18** Rinvio e scelta della legge. **Art. 5.19** Diritto di surroga. **Art. 5.20** Cessione. **Art. 5.24** Sanzioni (Sanctions Clause)

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC:

xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slaterry, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**

La presente *polizza* é emessa in nr. 03 originali a Milano, il dd.mm.yyyy Fanno parte integrante nr. XX pagine compresa la copertina di polizza.

Il versamento di € XXXX è stato effettuato a mie mani il.....in.....

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC:

xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slaterry, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



"POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI CONSULENTI INFORMATICI"

In considerazione del pagamento del *premio* e in fede alle dichiarazioni rese alla *Società* mediante Questionario e modulistica formante parte della presente *polizza*, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, XL Insurance Company SE, qui chiamata "*Società*" conviene quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. ERRORI ED OMISSIONI

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di un *Atto* nell'esercizio dell'attività professionale assicurata descritta in polizza e nella modulistica allegata; attività svolta nei termini delle leggi che la regolano.

L'assicurazione è operante per le sole *perdite patrimoniali* cagionate posteriormente alla *data di retroattività* stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente *richiesta di risarcimento* sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata alla *Società*, durante il *periodo di assicurazione* in corso. Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata alla *Società*.

B. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese relative alla difesa e alla resistenza alle azioni promosse contro l'Assicurato sono a carico della *Società* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Società e Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi.

La *Società* non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

2. GARANZIE AGGIUNTIVE

Nei termini e alle condizioni previste dalla presente *Polizza*, l'assicurazione è estesa anche alle seguenti Garanzie aggiuntive:

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legallmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



2.1 Dolo dei dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell'*Assicurato*.

2.2 Assicurazione automatica in caso di acquisizioni

L'*Assicurato* inoltrerà alla *Società* un avviso scritto, entro novanta (90) giorni dal verificarsi di rischi aggiuntivi derivanti da:

- l'acquisizione del pacchetto azionario di controllo di, o
- l'acquisizione delle attività di

qualunque altro ente i cui introiti sono superiori al 5% degli introiti lordi dell'*Assicurato* alla data della unione, incorporazione o acquisizione.

Tale ente sarà inserito in *polizza* come *Assicurato* addizionale previo versamento di un *premio* addizionale e/o dell'inserimento delle modifiche contrattuali ritenute necessarie dalla *Società* e concordate con l'*Assicurato*.

La presente Condizione Aggiuntiva si intende prestata solo per gli *atti illeciti* che si siano verificati dopo la data dell'acquisizione.

2.3 Periodo di estensione della garanzia

Se alla scadenza della presente *polizza* la *Società* dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa *polizza*, così come se la *Contraente* si rifiutasse di rinnovare la *polizza*, per motivi diversi dal mancato pagamento del *premio* o da violazione degli obblighi contrattuali, la *Contraente* avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di estensione della garanzia* di giorni 90 (novanta) dopo la scadenza della presente *polizza*, senza dovere pagare un *premio* addizionale.

Questo *periodo di estensione della garanzia* di 90 giorni sarà parte del *periodo di assicurazione* e non in aggiunta ad esso.

2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di *perdite patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi posteriormente alla *data di retroattività* stabilita nelle Dichiarazioni rese in *polizza* e a condizione che la conseguente *richiesta di risarcimento* sia per la prima volta presentata all'*Assicurato* e da questi regolarmente denunciata alla *Società* durante il *periodo di assicurazione* in corso, connesse alla violazione e/o *uso non autorizzato* di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o *uso non autorizzato* sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei *servizi professionali* descritti in *polizza* e non sia di natura dolosa.

2.5 Perdita di documenti

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlininsurance@legallmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza della perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla Società di comune accordo.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia riportata all'art. 5 del frontespizio di polizza ed un sottolimito di indennizzo pari a € 150.000,00 per sinistro e per anno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarpe e vermi in genere sui documenti stessi.

2.6 Eventi Speciali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di *perdite patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato e da questi regolarmente denunciata all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso, connesso a un evento speciale, che sia a sua volta la conseguenza dell'esercizio dei servizi internet descritti in polizza o del mancato o errato esercizio dei medesimi servizi internet.

La presente Garanzia Aggiuntiva viene prestata con l'applicazione della franchigia riportata all'art. 5 del frontespizio di polizza ed un sottolimito di indennizzo pari a € 150.000,00 per sinistro e per tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati nello stesso periodo di assicurazione.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



3. DEFINIZIONI

- Per **Accesso non autorizzato** si intende l'accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa.
- Per **Agenti inquinanti** si intende a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) qualunque sostanza solida, liquida o gassosa, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, acidi, alcali, sostanze chimiche e non, rifiuti in genere. Per rifiuti si intendono a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) anche i materiali da riciclare e ricondizionare.
- Per **Attività professionale** si intende i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata nelle Dichiarazioni rese sul frontespizio della polizza.
- Per **Atto** si intende qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, di *servizi professionali*, inclusi, ma non limitati a:
 - a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dall'Assicurato;
 - b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
- Per **Assicurazione** si intende il contratto di *assicurazione*.
- Per **Assicurato** si intende il soggetto nominato quale *Assicurato* nelle Dichiarazioni rese in *polizza* nonché qualsiasi Impiegato, Dirigente, Amministratore, presente passato e futuro, impiegato quale dipendente dell'Assicurato, che agisca, nelle sue funzioni e nell'ambito dei suoi doveri per conto dell'Assicurato, compresi i dipendenti a tempo determinato, i collaboratori esterni e i soggetti che, in genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione dell'Assicurato, o che abbiano stipulato un contratto di servizi con l'Assicurato.
- Per **Blue Underwriting Agency srl** si intende Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.
- Per **Computer virus** si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- Per **Contraente** si intende il soggetto che stipula l'*assicurazione* e che versa il *premio* dovuto alla Società.
- Per **Data di retroattività** si intende la data specificata all'Articolo 6 del Frontespizio di *polizza*.
- Per **Eventi speciali** si intende qualsiasi evento reale o presunto che segue:
 1. Trasmissione di un *computer virus*;
 2. **Accesso non autorizzato o uso non autorizzato ad un sistema per computer**;

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**



3. Interruzione e/o mancato accesso attraverso *Internet* ai *Servizi Internet* dell'Assicurato.

- Per **Franchigia** si intende l'ammontare di danno che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente specificato all'Articolo 5 del frontespizio di *polizza*.
- Per **Indennizzo** si intende la somma dovuta dalla Società in caso di *richiesta di risarcimento*.
- Per **Internet** si intende il web mondiale o la rete mondiale di computers.
- Per **Internet advertising** si intende qualsiasi forma di pubblicità o promozione dell'Assicurato stesso o a favore di terzi inclusa ma non limitata a disegno grafico, disegno del logo, disegno di marchi commerciali, acquisto di spazi pubblicitari in genere per conto di terzi svolta tramite Internet.
- Per **Internet service provider** si intende qualunque soggetto che fornisce accesso diretto al network mondiale di computers, comunemente denominato Internet.
- Per **Materiale contenuto** si intende qualsiasi contenuto (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, articoli giornalistici e informazioni commerciali, eccetera) trasmesso o comunicato attraverso un servizio di *internet advertising* e/o un *servizio internet*;
- Per **Periodo di assicurazione** si intende, a parziale deroga dell'art. 1899 del Codice Civile, il periodo di tempo specificato all'Articolo 3 del Frontespizio di *polizza*.
- Per **Perdite patrimoniali** si intende qualsiasi somma per la quale l'Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società con l'autorizzazione scritta dell'Assicurato, a condizione che tali *Perdite patrimoniali* non derivino da sanzioni di natura fiscale, multe, ammende, e penali contrattuali in genere, imposte e qualsiasi rischio non assicurabile secondo la legislazione in base alla quale la presente *polizza* deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una *richiesta di risarcimento* contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico Atto verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.

Non saranno considerate *Perdite patrimoniali*, ai fini della presente *Polizza*, i corrispettivi che l'Assicurato abbia riscosso dai propri clienti e che l'Assicurato sia tenuto a restituire in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento da parte dei *servizi professionali* definiti in *polizza*.

- Per **Periodo di estensione della garanzia** si intende quel periodo di tempo specificato nella Garanzia Aggiuntiva 2.3, decorrente dalla data di scadenza della presente *polizza*, durante il quale potrà essere notificata per iscritto alla Società qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi Atto commesso prima dell'inizio del *periodo di estensione della garanzia* e comunque coperto dalla presente *polizza*.
- Per **Premio** si intende la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
- Per **Polizza** si intende il documento che prova l'assicurazione.
- Per **PKI (Public key infrastructure)** si intende metodi, strumenti e procedure incluso il software, hardware e firmware ad essi connesso, per stabilire e gestire un sistema sicuro per lo scambio di informazioni elettroniche che comportino l'uso di Authority di certificazione, certificati digitali, firme digitali, chiavi pubbliche e/o private, o qualunque altra simile forma di tecnologia, in qualunque modo sia denominata.

Per **Richiesta di risarcimento** si intende (i) qualsiasi comunicazione scritta contenente una richiesta di somme o addebiti di responsabilità nei confronti dell'Assicurato, oppure (ii) procedimenti legali o arbitrali, incluse istanze e/domande riconvenzionali, citazioni di terzi o similari notificati all'Assicurato. Atto Atto ai fini

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com



della presente *polizza*, le *richieste di risarcimento* derivanti da un *singolo Atto* saranno considerate alla stregua di un *una singola richiesta di risarcimento*.

- Per **Servizi internet** si intende i seguenti servizi resi sulla rete mondiale, comunemente denominata "Internet":
 1. *Servizi per computers* in relazione ad hardware e software;
 2. *Servizi Internet tecnologici*;
 3. *Internet advertising*;
 4. *Servizi Internet Media*;
 5. accesso diretto o "on line" alla rete *internet*;
 6. disegno, costruzione, direzione e/o manutenzione di un *sito internet*;
 7. servizi elettronici e-mail;
 8. direzione e controllo di "chat rooms" e siti interattivi in genere;
 9. sviluppo e installazione di software per crittografare da usarsi sulla rete;
 10. integrazione di informazioni elettroniche in un *sito internet*;
 11. accesso alle rete Internet tramite browser e/o la comunicazione di un indirizzo *internet*;
 12. acquisto, ricerca, raccolta, registrazione e preparazione di materiale per i succitati servizi.
- Per **Servizi Internet Media** si intendono i servizi di Internet Advertising, webcasting, pubblicazioni elettroniche, trasmissioni, ripubblicazioni, ritrasmissioni, nonché creazione, produzione, distribuzione, esibizione, ricerca e preparazione di *materiale contenuto* in connessione con i *servizi internet* resi dall'Assicurato.
- Per **Servizi per computer** si intende servizi per computers comprese analisi ed integrazioni di sistemi computerizzati inclusi disegno, programmazione ed elaborazione nonché consulenza, distribuzione, installazione e manutenzione di hardware e software nonché attività di formazione per l'uso di tale hardware/software in connessione con i *servizi internet* resi dall'Assicurato.
- Per **Servizi tecnologici internet** si intende qualunque servizio informatico e computerizzato realizzato dall'Assicurato o da chi opera per l'Assicurato, o da chi agisce in nome dell'Assicurato in cambio di un compenso, compresi analisi di sistema, programmazione, elaborazione di dati, disegno nonché installazione e manutenzione di hardware e software nonché network in connessione con i *servizi internet* resi dall'Assicurato.
- Per **Singolo Atto** si intende un *Atto*, o qualsiasi serie di *atti illeciti* collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
- Per **Sistemi per computer** si intende qualunque computer, sistema per l'elaborazione di dati, sistema per l'immagazzinamento e recupero di dati, sistema di comunicazione in genere o parti di, network, microchip, circuiti integrati, protocolli o parti di, qualunque software per computers (incluso software di applicazione), firmware o strumenti similari.
- Per **Sinistro** si intende la *Richiesta di Risarcimento* finalizzata a ottenere un risarcimento danni a seguito di *Atto*.
- Per **Società** si intende la Spett.le XL Insurance Company SE.
- Per **Uso non autorizzato** si intende l'uso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**



4. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per:

4.1 Società controllate/collegate

qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentate all'Assicurato da Società controllate, collegate, partecipate o società aventi una partecipazione finanziaria nella attività dell'Assicurato o da cui l'Assicurato è controllato a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da terzi alle predette società relativamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato

4.2 Lesioni personali e danni a cose

qualsiasi *richiesta di risarcimento* per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose;

4.3 Materiale pubblicato su internet

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da qualunque *materiale contenuto* immesso, divulgato o pubblicato sul sito *internet* dell'Assicurato, a cui possa accedere vasto pubblico, e di cui l'Assicurato non abbia preventiva cognizione per quanto concerne il contenuto o la fonte del *materiale contenuto* stesso;

4.4 Rischio contrattuale puro

qualsiasi *richiesta di risarcimento* riconducibile ad una :

- i. penalità contrattuale in genere.
- ii. Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
- iii. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

4.5 Costi di correzione

qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa alle spese di correzione o di nuova esecuzione o di completamento di qualunque servizio *professionale* effettuato dall'Assicurato;

4.6 Atti dolosi

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;

4.7 Pubblicità falsa o fuorviante

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto che costituisca:

- i. una rappresentazione falsa e/o una forma di *advertising* fuorviante, delle qualità e/o caratteristiche dei prodotti e/o servizi dell'Assicurato stesso;
- ii. un atto di concorrenza sleale, una violazione del diritto di concorrenza compreso, ma non limitato a, la violazione delle leggi a protezione del consumatore;

4.8 Enti pubblici/Authority di regolamentazione

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da azioni legali e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;

4.9 Insolvenza

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione;

4.10 Pluralità di Assicurati

qualsiasi *richiesta di risarcimento*:

- i. di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;
- ii. nei confronti dell'Assicurato da parte di una Società collegata, controllata, di una filiale, o da parte di qualunque persona o ente che abbia un interesse finanziario nelle operazioni svolte dall'Assicurato;

4.11 Diritti di brevetto

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali;

4.12 Joint Ventures

qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta nei confronti dell'Assicurato per servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre Società e/o associazioni di cui l'Assicurato sia parte, per la quota di responsabilità a carico delle predette Società e/o associazioni in joint ventures con l'Assicurato, a meno che non si sia ottenuto l'accordo della Società e apposita Appendice alla presente polizza sia stata emessa;

4.13 Inquinamento

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da o riferentesi a un reale o presunto o minacciato versamento di agenti inquinanti;

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com



4.14 Accesso non autorizzato

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante all'Assicurato dall'uso non autorizzato di, o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer

4.15 Gestione di polizze e servizi finanziari

qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:

- operazioni sul capitale
- finanziamenti
- ricapitalizzazioni
- liquidazioni o vendite di beni
- azioni o quote societarie in genere

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.

4.16 Valore futuro / Rendimento:

qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:

1. disponibilità di fondi
2. proprietà immobiliari o personali
3. beni e/o merci
4. qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

4.17 Atti illeciti preesistenti

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da unAtto precedente alla *data di retroattività* specificata all'Articolo 6 del frontespizio di *polizza*, ad eccezione della responsabilità che sia la conseguenza di una ripubblicazione dopo la *data di retroattività* di atti commessi prima della *data di retroattività*;

4.18 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti

qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del *periodo di assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del *periodo di assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; tuttavia nel caso che il *materiale contenuto* sia stato inizialmente pubblicato o trasmesso prima della *data di retroattività*, e viene ripubblicato o trasmesso nuovamente dopo la predetta data durante il presente *periodo di assicurazione*, questa *polizza* si applicherà solamente al *materiale contenuto* pubblicato o trasmesso durante il presente *periodo di assicurazione*. Il limite massimo di risarcimento della Società in tali casi sarà proporzionato al numero delle pubblicazioni o trasmissioni effettuate durante il *periodo di assicurazione* rispetto al numero totale delle pubblicazioni o trasmissioni del *materiale contenuto*;

4.19 Misure di sicurezza

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legallmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slaterry, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da *tecnologia PKI (Publik key infrastructure)* o da analoga tecnologia di crittazione atta a garantire la sicurezza di un *sistema di computer*.

4.20 Trasferimenti di denaro

qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa al valore monetario di qualsiasi trasferimento elettronico di fondi da parte e per conto dell'Assicurato, che siano persi o danneggiati durante il trasferimento nei conti e tra i conti dell'Assicurato.

4.21 Spese di ritiro

qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa al ritiro o la sostituzione del software utilizzato per la gestione delle conoscenze aziendali oggetto dell'attività del Contraente.

4.22 Esclusione Giurisdizione USA/Canada:

qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:

1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
2. a seguito di deliberazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

4.23 Atti di ostilità

qualsiasi *sinistro* che si verifica o insorga in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi.

4.24 Responsabilità civile dei prodotti

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante, ai sensi delle vigenti normative CEE, da vizi dei prodotti venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione o di servizi in genere, fatta esclusione per il software fornito dall'Assicurato.

Questa esclusione non è applicabile alla consulenza fornita dall'Assicurato in connessione con la vendita o fornitura dei suddetti beni o prodotti durante lo svolgimento dell'*attività professionale assicurata*;

4.25 Infrastruttura

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* traente origine da, basata su o attribuibile a:

- (i) guasto meccanico;
- (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
- (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione, salvo che tale guasto derivi da un *Atto* commesso dall'Assicurato nell'esercizio dell'*attività professionale assicurata*.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legallmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



5. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

5.1 Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.

5.2 Dichiarazioni contenute nel questionario

Relativamente alla copertura assicurativa prestata con la presente *assicurazione* a favore dell'*Assicurato*, la *Società* dichiara di essersi basata sulle dichiarazioni fornite dall'*Assicurato* e in particolare sui dettagli contenuti nella proposta questionario e i relativi allegati. Le succitate dichiarazioni, allegati e informazioni fornite dall'*Assicurato* sono da considerarsi parte integrante della presente *polizza*.

5.3 Massimale

Il massimale specificato all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio *polizza* costituisce la massima somma risarcibile per tutte le *perdite patrimoniali*, derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente *polizza*. Il massimale per il *periodo di estensione della garanzia* sarà parte del massimale totale per il periodo di *polizza* e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* e sono da intendersi in aggiunta al massimale di cui all'articolo 4 del Frontespizio di *polizza*.

In caso di più richieste di risarcimento riferite, direttamente od indirettamente, al medesimo *Atto* professionale, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se comunicate sotto la vigenza di altra *polizza* che abbia rinnovato o sostituito la presente *polizza*.

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la *richiesta di risarcimento* resta unico nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati*.

5.4 Franchigia

La *Società* risponderà delle *perdite patrimoniali* esclusivamente qualora la *richiesta di risarcimento* superi l'ammontare della *franchigia* stabilita all'articolo 5) del Frontespizio di *polizza*, rimanendo tale ammontare non *Assicurato* a carico dell'*Assicurato* e/o della *Contraente* e ciò con riferimento a tutte le *perdite patrimoniali* di cui alle coperture A) e B) nei casi in cui l'*indennizzo* da parte della *Società* sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

Un unico ammontare di *franchigia* verrà applicato alle *perdite patrimoniali* derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* relative ad un *singolo Atto* o ad atti illeciti connessi.

5.5 Estensione territoriale

La presente *polizza* terrà indenne l'*Assicurato* per *perdite patrimoniali* derivanti da richiesta/e di risarcimento fatte contro l'*Assicurato* che riguardino:

- I. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio indicato all'articolo 8) delle Dichiarazioni;

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legallmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



- II. qualsiasi *Atto* professionale che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;
- III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali l'*Assicurato* sia a qualsiasi titolo implicato.

5.6 Modalità di comunicazione e notifica di una *richiesta di risarcimento*

- (i) La notifica di una *richiesta di risarcimento* o di circostanze che possono dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* deve essere trasmessa per iscritto – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency Srl – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – Italia – PEC: blueunderwriting@legalmail.it. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- (ii) L'*Assicurato* dovrà, come condizione antecedente l'insorgere delle obbligazioni della *Società* in base alla presente *polizza*, trasmettere entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è verificato il sinistro o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza, una comunicazione scritta alla *Società* in cui lo informa di qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*:
 - (a) in qualsiasi momento durante il *periodo di durata della polizza* o durante il *periodo di estensione della garanzia*;oppure:
 - (b) entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza* o del *periodo di estensione della garanzia*, a condizione che di tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* sono state presentate per la prima volta contro un *Assicurato*.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, viene trasmessa alla *Società* - conformemente ai termini e le condizioni di questa *polizza* - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una *richiesta di risarcimento* presentata contro un *Assicurato*, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da fatti denunciati nella *richiesta di risarcimento* precedentemente trasmessa alla *Società* o denunciante un *Atto* che è lo stesso *Atto* denunciato nella *richiesta di risarcimento* precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società* alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, l'*Assicurato* viene a conoscenza di circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato*, e trasmette una comunicazione scritta alla *Società* informandola delle suddette circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una *richiesta di risarcimento*, con tutti i dettagli relativi alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che venga successivamente presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società*, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi *Atto* che sia lo stesso *Atto* denunciato o implicato da queste

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com



circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata alla Società alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

5.7 Modalità di conduzione della difesa

L'Assicurato ha il diritto e il dovere di difendersi contro qualsiasi *richiesta di risarcimento* e di contestarla. La Società avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi *richiesta di risarcimento* che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere la Società, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione antecedente l'insorgere della responsabilità della Società per *perdite patrimoniali* derivanti da una *richiesta di risarcimento*, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accoli alcun *costo di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. L'approvazione da parte della Società non potrà essere negata senza ragione, purché alla Società sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi *richiesta di risarcimento* al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

Il Contraente e l'Assicurato coopereranno con la Società senza riserve e le forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione essenziale ai fini del riconoscimento da parte della Società della copertura assicurativa per l'eventuale risarcimento del danno). Nel caso che nasca una controversia tra la Società e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, la stessa verrà risolta da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitrato saranno a carico della Società.

5.8 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi;

- a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di *polizza*, compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);

5.9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5.10 Altra assicurazione/Indennizzo

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente Polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni auto-Assicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile. **Nel caso in cui tale altra Assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa del Gruppo AXA, la massima somma complessivamente risarcibile dalle imprese del Gruppo AXA in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il Massimale della Polizza che prevede il Massimale più elevato.** Resta inteso che la

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com



presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente Polizza non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di Assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*. Resta salvo quanto previsto dall'art. 1910, c.c..

5. 11 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

5. 12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. 13 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o la Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

5. 14 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5.15 Disdetta in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

5. 16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

5. 17 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della Contraente della polizza. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.

5. 18 Rinvio e scelta delle norme di legge

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente polizza verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente polizza verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com



5.19 Diritto di surrogazione

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente *polizza*, la *Società* si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la *Contraente* e l'*Assicurato* vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'*Assicurato*, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

La *Contraente* e l'*Assicurato* si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla *Società* di intentare efficacemente causa in nome della *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

5.20 Cessione

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente *polizza* non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla *polizza*, firmata da un dipendente autorizzato della *Società*.

5.21 Avviso e Autorità

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della *polizza*, la *Contraente* della *polizza* conviene che agirà per conto di tutti gli *Assicurati* per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di *richieste di risarcimento* o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi *premio* rimborsabile in base a questa *polizza*, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa *polizza*. L'*Assicurato* conviene che in questi casi la *Contraente* della *polizza* agirà per loro conto.

5.22 Titoli dei paragrafi

I titoli dei paragrafi sono stati inseriti unicamente per convenienza del riferimento e non possono limitare, estendere o in qualunque modo influire sulle disposizioni a cui si riferiscono.

In questa *polizza*, a meno che il contesto indichi un fatto diverso, il numero singolare comprende anche il plurale e vice versa.

5.23 Clausola broker

Qualora la *polizza* sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente *polizza*, l'*Assicurato* prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker si considererà effettuata all'*Assicurato*;
- 2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker si considererà effettuata dall'*Assicurato*;
- 3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker e/o all'*Assicurato* si considererà effettuata dalla *Società*;
- 4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker e/o dall'*Assicurato* si considererà effettuata alla *Società*.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



5.24 Sanzioni (Sanctions Clause)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**



axaxl.com

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlininsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R.Bradbrook (UK), J.R.Harris (UK), B.R.P.Joseph (UK), Y.Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne v.7_02.20



Informativa sulla Privacy

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui XL Insurance Company SE, ("**noi**" o l'"**Assicuratore**") raccolgono e utilizzano i dati personali degli assicurati, dei soggetti che presentano richieste di indennizzo e di terzi ("**tu**") nel prestare i propri servizi di assicurazione e riassicurazione.

I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da te, o da terzi, che ti riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati dall'Assicuratore al fine di valutare la tua richiesta, l'attività assicurativa (compresa la procedura di sottoscrizione, amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati assicurativi, riabilitazione e servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e accertamento di casi di frode. Potremmo essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che ti riguardino ai sensi di legge, o come conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con te in essere. La mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l'adempimento di tali obblighi.

Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e *service provider*. Tali parti potranno assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. Poiché operiamo a livello internazionale, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo per tali finalità.

Hai taluni diritti rispetto ai tuoi dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa locale. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i tuoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati personali, ti invitiamo a contattare compliance@xlgroup.com.

Ci impegniamo a collaborare con te al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia tu ritenessi che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrai il diritto di presentare un reclamo presso il *Garante per la protezione dei dati personali*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: <http://xlgroup.com/footer/privacy-and-cookies>.